

COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

INDICE

AREA EDILIZIA-URBANISTICA

- Articolo n. 1 - Definizione di chiosco;
- Articolo n. 2 - Presita;
- Articolo n. 3 - Localizzazione;
- Articolo n. 4 - Affidamento ai privati;
- Articolo n. 5 - Criterio di affidamento;
- Articolo n. 6 - Convenzione;
- Articolo n. 7 - Durata - Incedibilità;
- Articolo n. 8 - Cauzione;
- Articolo n. 9 - Permesso di costruire;
- Articolo n. 10 - Recesso unilaterale;
- Articolo n. 11 - Consegna a fine contratto;
- Articolo n. 12 - Diritti del Comune;
- Articolo n. 13 - Decanto del

REGOLAMENTO

**DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI PER LE
ATTIVITÀ COMMERCIALI E PER EROGAZIONE DI SERVIZI.**

- Articolo n. 13 - Caratteristiche del sito;
- Articolo n. 14 - Ambito di applicazione;
- Articolo n. 15 - Caratteristiche chioschi;
- Articolo n. 16 - Permesso di costruire;
- Articolo n. 17 - Esatta per il permesso di costruire;
- Articolo n. 18 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;

- ALLEGATO A - Prescrizioni tecniche;
- ALLEGATO B - Convenzione Tipo

ART. 1-Definizione di chiosco

Il fine è per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel

INDICE

- Articolo n. 1 - Definizione di chiosco;
- Articolo n. 2 - Finalità;
- Articolo n. 3 - Localizzazione;
- Articolo n. 4 - Affidamento ai privati;
- Articolo n. 5 - Criterio di affidamento;
- Articolo n. 6 - Convenzione;
- Articolo n. 7 - Durata – incedibilità;
- Articolo n. 8 - Canone;
- Articolo n. 9 - Permesso di costruire;
- Articolo n. 10 – Recesso unilaterale;
- Articolo n. 11 - Consegna a fine contratto;
- Articolo n. 12 – Diritti del Comune;
- Articolo n. 13 – Decesso del Concessionario;
- Articolo n. 14 – Revoca - Sanzioni ;

NORME TECNICHE

- Articolo n. 15 – Caratteristiche dei siti;
- Articolo n. 16 – Ambito di applicazione;
- Articolo n. 17 – Caratteristiche chioschi;
- Articolo n. 18 – Permesso di costruire;
- Articolo n. 19 – Istanza per il permesso di costruire;
- Articolo n. 20 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;

ALLEGATO A – Prescrizioni tecniche;

ALLEGATO B - Convenzione Tipo

ART. 1-Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2-Finalità

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

ART 3-Localizzazione

La localizzazione dei chioschi è stabilita da uno specifico piano predisposto dall'Area Edilizia-Urbanistica dell'ente, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 15.7.2008.

ART. 4-Affidamento a privati

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica:

1. l'uso temporaneo e a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi;
2. la locazione di chioschi di proprietà comunale.

Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi o la locazione di chioschi tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni che abbiano la sede legale nel territorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino da almeno tre anni ed in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a. alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
- b. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

- c. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- d. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- e. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
- f. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- g. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- h. non siano debitori nei confronti dell'Ente.

ART. 5-Criterio di affidamento

La selezione del Concessionario, sarà affidata ad una commissione comunale formata da n. 3 componenti, e, più precisamente, dai responsabili delle aree Affari Generali, Finanziaria ed Edilizia-Urbanistica e sarà presieduta da quest'ultimo.

La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà fatta con il criterio del seguente punteggio :

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Migliore progetto | da punti 1 a punti 5 |
| 2) Iscrizione alle liste di collocamento | punti 2 |
| 3) Residenza nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino | |
| a) da almeno cinque anni | punti 3 |
| b) superiore a cinque anni | punti 5 |

Per le associazioni, cooperative e fondazioni i punti a) e b) vanno riferiti al legale rappresentante.

- | | |
|--|---------|
| 4) Soggetti diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92 o con invalidità superiore al 46% | punti 2 |
|--|---------|

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

Per i chioschi da installare su aree demaniali non di proprietà del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, il richiedente dovrà munirsi, preventivamente, della disponibilità dell'area.

ART. 6-Convenzione

I rapporti tra Comune e concessionario sono regolati mediante convenzione conforme allo schema di cui all'allegato B.

ART. 7-Durata - Incedibilità

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi ha durata di anni 10 (dieci), con possibilità di rinnovo per altri dieci.

La concessione o la locazione non è cedibile a terzi.

ART. 8-Corrispettivo

La tariffa annua di occupazione suolo viene determinata, in deroga alla corrispondente previsione del vigente regolamento comunale COSAP, in € 50,00, da versare ogni anno anticipatamente, pena la decadenza della concessione.

A integrazione del suddetto corrispettivo, viene stabilito a carico del concessionario, giusta apposita convenzione, l'obbligo di attendere quotidianamente alla pulizia dell'intera area pubblica di riferimento, nonché alla sorveglianza della stessa durante gli orari di apertura.

ART. 9-Permesso di costruire

Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi di permesso di costruire e di tutte le altre autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legislazione vigente.

Tutte le autorizzazioni necessarie vanno richieste entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione.

Il canone di locazione di chioschi di proprietà comunale sarà determinato con separato provvedimento.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dal rilascio del permesso di costruire.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

ART. 10-Recesso unilaterale

Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno tre mesi prima.

ART. 11-Consegna a fine contratto

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco, che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro trenta giorni. Se ciò non dovesse avvenire, il Comune provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario.

ART. 12-Diritti del Comune

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco, il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 13-Decesso del concessionario

E' facoltà del Comune, in caso di decesso del concessionario, di rilasciare una nuova concessione al coniuge superstite o ad un figlio al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

In tal caso la concessione sarà rilasciata previa stipula di nuova convenzione.

L'attività andrà intrapresa entro un anno dal decesso ove il nuovo concessionario possenga i requisiti per l'esercizio dell'attività.

ART. 14-Revoca – sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente regolamento, sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500,00 ai sensi e per gli effetti della L. 3/2003.

La concessione in uso dell'area è revocabile:

- a. in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- b. per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- c. per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
- d. per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente regolamento;
- e. quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
- f. quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
- g. per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita.
- h. per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

NORME TECNICHE

ART. 15-Caratteristiche dei siti

I chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dalla planimetria di ubicazione approvata dal C.C. con delibera n. 14 del 15.7.2008.

ARTICOLO 16-Ambito di applicazione

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a) Chioschi di interesse collettivo: informazione, promozione turistica, biglietteria, telefoni, rivendite di giornali e quotidiani e tutte le altre categorie merceologiche.
 - b) Chioschi a carattere commerciale privato: somministrazione di alimenti e bevande.
- Per quanto attiene alle caratteristiche igienico-sanitarie, si richiamano integralmente le disposizioni della normativa sanitaria vigente.

ART. 17-Caratteristiche chioschi

L'Ente ha fissato, riportandole nell'allegato A, le prescrizioni tecniche per i chioschi da installare sul proprio territorio. Sulla base di queste prescrizioni si dovrà operare la scelta del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale.

La semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali del tipo prescelto non costituisce comunque elemento sufficiente per la concessione della collocazione.

I chioschi dovranno:

- a. essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento;
- b. avere superficie complessiva massima coperta di mq. 12,00 (mq. dodici)
- c. Avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.
- d. Avere altezza, misurata tra il marciapiede e la gronda, massimo di mt. 3,50.

Non potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo

temporaneamente (ante incernierate, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, etc.)

ART. 18-Permesso di costruire

L'installazione, modifica, ampliamenti, etc. dei chioschi è soggetta a permesso di costruire, rilasciato dal Responsabile dell'Area Urbanistica .

Prima del rilascio della concessione occorre acquisire:

- a. il parere del Comando VV.UU. in ordine al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e la non interferenza con la viabilità pedonale e veicolare;
- b. il parere dell'ASL per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche;
- c. il parere del servizio attività economiche e produttive per quanto riguarda il rispetto delle norme sul commercio.

L'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele.

I lavori relativi all'installazione del manufatto devono essere ultimati entro 8 mesi dal rilascio del permesso di costruire.

ART. 19-Istanza per il Permesso di costruire

L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda in carta semplice, con la quale l'interessato chiede, contestualmente, il permesso per l'installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico.

La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- a) -dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
- b)- Ragione sociale se trattasi di Società;
- c)- Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione) inclusi i dati dell'autorizzazione.
- d)- Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Progetto in cinque copie sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché

l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade;

2. Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;

3. Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 20-Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

Entro 15 giorni dal ricevimento viene comunicato l'avvio del procedimento. Se l'interessato non provvede a fornire la documentazione richiesta in sede di presentazione di istanza l'ufficio provvede ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione.

In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l'istanza verrà archiviata. Ove non debba disporsi il diniego, si provvederà a richiedere il pagamento degli oneri di concessione/autorizzazione edilizia e del suolo pubblico nelle modalità stabilite, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Il provvedimento di concessione/autorizzazione è disposto nei 30 giorni successivi all'adempimento di quanto richiesto.

Ove l'interessato non provveda al pagamento degli oneri di concessione/autorizzazione secondo le modalità ed i termini espressi nel comma successivo, previa diffida ad ottemperare entro i successivi quindici giorni, viene disposta l'archiviazione della pratica.

All'atto del rilascio del permesso di costruire, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio, il concessionario provvede al versamento degli oneri di concessione calcolati in relazione alla superficie che si intende realizzare nonché provvede al versamento della tassa di concessione di suolo pubblico, avente, questa, cadenza annuale.

ALLÈGATO A

PRESCRIZIONI TECNICHE

Premessa

Le indicazioni di questo allegato forniscono, essenzialmente, le soluzioni formali che il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino ha adottato per i chioschi da installare sul proprio territorio comunale, integrate da disposizioni generali riguardanti gli elementi tecnici di carattere costruttivo.

Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco

Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Per ogni particolare ambito urbano, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco.

Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal Regolamento.

Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto concernente soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.

Qualità del manufatto

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

A tal fine, la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti o altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.

Alcuni particolari esecutivi dovranno illustrare nel progetto, già in sede di presentazione di richiesta di permesso di costruire, i criteri di cui si prevede l'adozione per rispondere alla esigenza sopra riportata.

In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Indicazioni generali

Il chiosco è da realizzare a pianta quadrangolare o ottagonale.

La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica (ghisa o acciaio) e in legno.

La struttura del manufatto per quanto concerne la destinazione diversa da esercizi di somministrazione può essere eseguita in carpenteria metallica (ghisa o acciaio) mentre per il chiosco destinato a somministrazione in struttura in legno lamellare con profili di pino lamellare impregnati a color legno, travi di copertura in pino massello e copertura a falde con sovrapposto manto di tegole in coppi e controcoppi.

La tamponatura della struttura portante, in metallo verniciato o legno, è ammessa con materiali quali vetro, plexiglass o similari. Deve essere garantita la insonorizzazione della struttura a salvaguardia della pubblica quiete. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.

Gli arredi all'interno dei detti chioschi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.

Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne. Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili.

È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.

Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere oggetto di relativa autorizzazione.

Sistemi di chiusura

Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle.

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili.

Superficie di vendita

Tale superficie deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

Superfici espositive

Devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

È consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati.

Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.

È assolutamente vietato l'uso dello spazio antistante al chiosco edicola per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli di vendita presso l'edicola medesima.

Pubblicità

E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purchè di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.).

Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di permesso di costruire.

Illuminazione

Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario.

Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

Manutenzione e responsabilità

Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.

Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 1-Regolamento

Entrambe le parti, presa visione e letto attentamente il regolamento comunale disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, lo accettano incondizionatamente.

Art. 2-Precisa individuazione del bene

L'area sulla quale il chiosco dovrà essere ubicato è ubicata in e risulta essere di complessivi mq con dimensioni in pianta di m. x m.